

Circolare mensile

Luglio 2025



Benvenuti alla nuova versione della circolare mensile di Baker Tilly Italy

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle ultime novità in ambito Tax, Legal Audit e Esg. Riceverai la newsletter direttamente nella tua casella di posta

www.bakertilly.it/iscriviti-alla-nostra-newsletter

Baker Tilly Italy Team

Luglio 2025

Indice

Tax

- Obbligo di PEC per gli amministratori di società - Comunicazione al Registro delle imprese entro il 31.12.2025. 4
- Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio 4
- Esclusione delle società collegate dal calcolo dell'incremento occupazionale 4
- Pubblicate le disposizioni fiscali degli OIC34, OIC16 e OIC31. 5
- Credito d'imposta Transizione 4.0 "2025": istituito il codice per compensarlo 6
- Fine dello Split Payment per le società quotate nel FTSE MIB dal 1° luglio 2025 7
- Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci 7
- I profili critici nel trattamento fiscale degli errori contabili 7
- Novità in tema di tracciabilità delle spese di trasferta 8
- Proroga dei versamenti in scadenza al 30.06.2025 9

Audit

- Organismo Italiano Di Contabilità Pubblica Il Nuovo Oic-30 – I Bilanci Intermedi 10

Legal

- Partenariato Pubblico-Privato: la cessione di immobili è soggetta a IVA se inserita in un contratto sinallagmatico 11
- Autostrade per l'Italia sanzionata per 420.000 euro: uso illecito di dati privati per fini disciplinari 12

ESG

- Trasformazione Digitale e Sostenibilità: La Twin Transition per il ROI Aziendale 13

Scadenzario

14

Tax

Obbligo di PEC per gli amministratori di società - Comunicazione al Registro delle imprese entro il 31.12.2025

Il MIMIT, nella nota 25.6.2025 n. 127654, rivedendo l'orientamento espresso nella precedente Nota 12.3.2025 n. 43836, ha rinviato il termine per la comunicazione della PEC da parte degli amministratori delle società già costituite all'1.1.2025 dal 30.6.2025 al 31.12.2025.

Tuttavia, sottolinea il Ministero, rimangono "immodificate e ... confermate" le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la precedente Nota del 12.3.2025. Si invitano, inoltre, le Camere di commercio destinatarie della Nota a dare seguito a (tutte) le indicazioni fornite (e, quindi, sia riguardo alla proroga dei termini che in ordine alla conferma degli ulteriori chiarimenti), curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese.

Il MIMIT, però, così facendo, non fa altro che spostare in avanti le problematiche emerse, probabilmente in attesa di un intervento normativo che, nel frattempo, possa risolverle. Se, infatti, al netto della proroga, tutte le ulteriori indicazioni sono confermate, allora:

- da un lato, resta la necessità per gli amministratori di dotarsi di una propria (esclusiva) PEC da comunicare al Registro delle imprese;

- dall'altro, in caso di inadempimento, permane il prospettato rischio di subire la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c.

Ciò contrariamente a quanto sostenuto da Unioncamere (in una lettera del 2.4.2025 inviata al MIMIT) e dalla circolare Assonime 25.2.2025 n. 15.

Esclusione delle società collegate dal calcolo dell'incremento occupazionale

Con riguardo alla super deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato, l'art. 3 del DL 84/2025, ha previsto l'esclusione dal perimetro del gruppo, ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale, delle società collegate.

Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle sole diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La modifica si applica già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2024, per i soggetti "solari"), quindi dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione.

Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un'interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 10 del 3 luglio scorso.

Le novità della legge di Bilancio

Dal 1° gennaio di quest'anno sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all'impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Il periodo transitorio

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.

Pubblicate le disposizioni fiscali degli OIC34, OIC16 e OIC31

Con il DM MEF 27.6.2025 sono state dettate le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi (rilasciato il 19.4.2023) e gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 relativi agli oneri di smantellamento e/o ripristino (pubblicati il 18.3.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

Il decreto reca le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Si tratta, cioè, dei soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, che determina la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

Il decreto non contiene disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, in quanto gli stessi sono già riconosciuti a sistema.

Il decreto regola, invece, quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione. In particolare, sono disciplinate le seguenti fattispecie introdotte dal documento OIC 34:

- costi per l'ottenimento del contratto;
- penalità;
- vendite con diritto di reso.

Costi per l'ottenimento del contratto

I costi per l'ottenimento del contratto di vendita, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in base alle indicazioni del documento OIC 34 (§ A.13), sono deducibili ai sensi dell'art. 108 co. 1 del TUIR.

Penalità

Le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.

A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR.

Vendite con diritto di reso

L'importo rilevato (in riduzione dei ricavi) in caso di valutazione per massa (cioè complessiva su tutte le vendite di beni simili) del rischio di reso, in base alla corretta applicazione del documento OIC 34 (§ 28), corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente, è ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri.

A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR.

Le disposizioni sulle penalità e sulle vendite con diritto di reso sopra analizzate si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.

Oneri di smantellamento e/o ripristino

I costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o ripristino del sito, capitalizzati in applicazione del documento OIC 16 (§ 40A):

- si comprendono nel costo fiscale dei beni determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 co. 2 del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino, capitalizzati in base al documento OIC 31 (§ 19A).

Ai fini IRAP, i costi di smantellamento e/o ripristino e i relativi aggiornamenti di stima si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti. Gli aggiornamenti di stima del fondo per oneri di smantellamento e/o ripristino relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, imputati a Conto economico in base al documento OIC 31 (§ 19A), si considerano costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, non deducibili ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 8.6.2011 ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP, e rilevano ai fini fiscali nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare.

Se gli aggiornamenti di stima relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione non sono stati imputati al Conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti dei costi di smantellamento e/o ripristino capitalizzati, ai fini fiscali deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell'obbligazione relativa allo smantellamento e alla rimozione del cespite o al ripristino del sito. A tal fine, il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5% dell'ammontare dei costi di smantellamento e/o ripristino e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d'imposta, nel corso del periodo di ammortamento.

Decorrenza

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, del documento OIC 34 e degli emendamenti ai documenti OIC 16 e 31, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

Soggetti IAS/IFRS

Le disposizioni contenute nel decreto relative agli oneri di smantellamento e/o ripristino si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Per tali soggetti sono, comunque, fatti salvi, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e ai precedenti, gli effetti sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP derivanti dall'applicazione di norme fiscali sia coerenti che non coerenti con quanto previsto dal decreto.

Credito d'imposta Transizione 4.0 "2025": istituito il codice per compensarlo

Il beneficio fiscale, visibile nel cassetto fiscale del contribuente, può essere utilizzato tramite modello F24, dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dei dati all'Agenzia da parte del Mimit

Per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2026, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025, ha istituito l'apposito codice tributo: è il 7077.

Il quadro normativo

L'ultimo Legge di Bilancio (articolo 1, commi da 446 a 448, legge n. 207/2024), ha introdotto nuove disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali nell'ambito del piano Transizione 4.0. Le modifiche riguardano il periodo di riconoscimento del beneficio, i limiti di spesa e le procedure per la fruizione del credito, con l'obiettivo di incentivare la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle imprese italiane.

Come anticipato, in base al comma 446, della richiamata legge, il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e, in alcune circostanze, anche entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la fine del 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. In ogni caso, il beneficio è limitato a una spesa complessiva di 2.200 milioni di euro.

Per garantire il rispetto del limite di spesa, il ministero delle Imprese e del Made in Italy richiede alle imprese beneficiarie l'invio di una comunicazione telematica relativa all'ammontare delle spese sostenute e al credito d'imposta maturato. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha definito le modalità attuative di tale procedura.

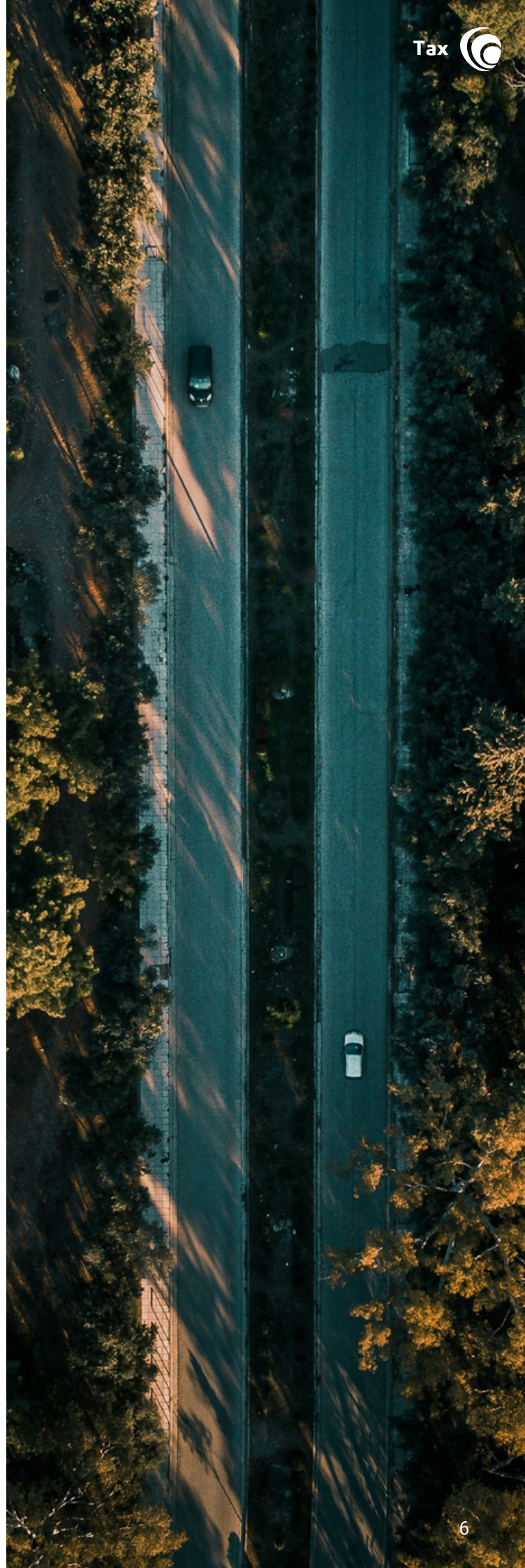
Il Mimit trasmette poi all'Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del beneficio e l'importo utilizzabile in compensazione.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito, visibile nel cassetto fiscale del contribuente, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate: sarà possibile utilizzarlo dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dei dati.

Detto ciò, il codice tributo 7077, denominato "Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" deve essere riportato nella sezione "Erario" del modello F24.

Per gli investimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, con acconti pari almeno al 20%, continuerà a essere utilizzato il codice tributo 6936, secondo le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024.



Fine dello Split Payment per le società quotate nel FTSE MIB dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment.

La novità è contenuta nel decreto fiscale approvato il 13 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'impegno assunto dall'Italia con l'Unione Europea per una graduale eliminazione della scissione dei pagamenti.

Cosa cambia per le operazioni compiute dal 1° luglio 2025 per i fornitori di tali società:

- L'IVA sarà incassata direttamente dal fornitore, che dovrà includerla nella propria liquidazione periodica.
- Nella fattura elettronica non dovrà più essere indicato il valore "S" nel campo "esigibilità IVA".

Il cliente "società FTSE MIB", invece, verserà l'IVA al fornitore e potrà portarla in detrazione secondo le regole ordinarie.

Attenzione: per tutte le fatture emesse con data fino al 30 giugno 2025 continuerà ad applicarsi il regime dello split payment, con versamento dell'IVA da parte del cessionario/committente direttamente all'Erario.

Reverse charge anche per appalti e subappalti nel trasporto merci

Il c.d. "DL fiscale" modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 che prevedono il reverse charge nel settore della logistica e, in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell'IVA da parte del committente del servizio.

L'art. 9 del DL 84/2025 modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 57 - 63 della L. 207/2024) che prevedono:

-il reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione di merci e dei servizi di logistica;

-in via transitoria, un regime opzionale di versamento dell'IVA da parte del committente del servizio nei predetti settori.

Entrambe le discipline saranno applicabili (rispettivamente, dopo il rilascio dell'autorizzazione UE e a seguito dell'emanazione del provvedimento attuativo) alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono le predette attività.

È stata soppressa la limitazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'uso di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Subappalti

Si prevede, inoltre, che l'opzione per il predetto regime transitorio possa essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

I profili critici nel trattamento fiscale degli errori contabili

La circ. Assonime 3.7.2025 n. 16 ha analizzato alcune problematiche applicative della disciplina fiscale della correzione degli errori contabili di cui all'art. 83 co. 1 del TUIR (come modificato dal DL 73/2022, conv. L. 122/2022, e dalla L. 197/2022 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022) che risultano ancora di incerta soluzione nonostante i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con le risposte interpello 21.3.2024 n. 73 e 4.3.2025 n. 63.

Secondo l'Associazione, sulla base di tali chiarimenti:

-la rilevanza fiscale delle poste correttive nel periodo d'imposta in cui l'errore viene corretto (prevista dalla disciplina in esame) dovrebbe far venir meno il presupposto applicativo delle sanzioni per infedele dichiarazione;

-dovrebbero rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina la generalità degli errori contabili, ivi compresi, dunque, quelli che vertono sulla qualificazione e sulla quantificazione dei componenti reddituali;

ad alcune poste correttive (in particolare quelle attinenti alla quota capitale dei canoni di locazione e alle quote di ammortamento) dovrebbe essere attribuita la medesima rilevanza fiscale che avrebbero assunto nel periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore, mentre le poste legate alla rilevanza del c.d. ROL fiscale di cui all'art. 96 del TUIR dovrebbero assumere rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui l'errore viene corretto, sulla base dei limiti e delle condizioni di riferimento.

Novità in tema di tracciabilità delle spese di trasferta

Con l'art. 1 del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2025, è stata introdotta una rilevante modifica in materia di tracciabilità delle spese sostenute da lavoratori autonomi, imprese e dipendenti nell'ambito di trasferte e attività lavorative. In particolare, il legislatore ha previsto che l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili – condizione necessaria per la deducibilità o l'esclusione da imponibilità dei relativi rimborsi – si applichi esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato.

La disposizione interessa le spese per:

- vitto e alloggio;
- trasporti non di linea (es. taxi, NCC);
- spese di viaggio collegate a trasferte lavorative o professionali.

Secondo quanto previsto, tali spese dovranno essere pagate mediante strumenti tracciabili (es. carte di credito, bancomat, bonifici, ecc.) solo se sostenute in Italia. Di converso, per le spese sostenute all'estero, non sussiste più alcun obbligo di tracciabilità ai fini fiscali: sarà sufficiente, in questi casi, la documentazione giustificativa che consenta di dimostrare natura, inerenza e importo della spesa.

Le disposizioni introdotte si applicano:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (quindi dal 1° gennaio 2025);
- dal primo giorno del periodo d'imposta successivo al 17 giugno 2025, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (ad es. dal 1° luglio 2025, in caso di esercizio 1/7/2024 – 30/6/2025).

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di documentare in modo idoneo le spese sostenute, sia in Italia che all'estero, mediante:

- fatture, scontrini o ricevute nominative (ove previsto),
- indicazione puntuale di data, importo, natura e soggetto prestatore,
- eventuale riconducibilità alla trasferta o all'attività lavorativa svolta.

La deducibilità della spesa o la non imponibilità del rimborso è pertanto subordinata alla sussistenza di documentazione completa e coerente, oltre al rispetto del criterio della tracciabilità, quando richiesto.

La modifica introdotta rappresenta una semplificazione significativa, in particolare per i soggetti che effettuano frequenti trasferte internazionali, dove l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili può essere di fatto non praticabile. Allo stesso tempo, essa conferma la necessità di mantenere elevati standard di controllo e tracciabilità per le spese sostenute sul territorio nazionale.

Si raccomanda pertanto ai soggetti obbligati di:

- aggiornare le proprie procedure interne in materia di note spese e rimborsi;
- distinguere correttamente, anche in sede contabile, le spese sostenute in Italia da quelle sostenute all'estero;
- informare adeguatamente il personale e i collaboratori sulle nuove disposizioni.



Proroga dei versamenti in scadenza al 30.06.2025

Il decreto legge, approvato in data 12.06.2025 dal Consiglio dei Ministri, concede una proroga del termine dei versamenti in scadenza al 30.06.2025.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA;
- Soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
- Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi;
- La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA.

SOGGETTI ESCLUSI

- Persone fisiche "private";
- Soggetti "non interessati" dagli ISA (imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

IMPOSTE PROROGATE

- Saldo 2024 IRPEF / IRES / IRAP / IVA;
 - Acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP;
 - Addizionali Regionali e Comunali IRPEF;
 - Contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
 - Cedolare secca;
 - Acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
 - IVIE / IVAFE;
 - Imposte sostitutive forfetari e minimi;
 - Altre imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
 - Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al concordato;
 - Affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
 - Diritto CCIAA 2025.
 - I versamenti dovranno essere effettuati:
 - Entro il 21 luglio 2025
 - Dal 22.7 al 20.08.2025, con la maggiorazione del 0.40%
- Resta fissato al 30.06 il termine di versamento per i soggetti esclusi.

Audit

Organismo Italiano Di Contabilità Pubblica Il Nuovo Oic-30 – I Bilanci Intermedi

In data 11 giugno l'OIC ha pubblicato la versione definitiva dell'OIC 30 "I bilanci intermedi", il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali. Il nuovo standard, sottoposto nei mesi scorsi a pubblica consultazione, dovrà essere applicato a partire dal 2026. Ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.

Il principio contabile OIC 30 disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di un bilancio intermedio, ossia il bilancio di un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio. L'obiettivo del bilancio intermedio è fornire informazioni sull'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio.

Il principio si applica alle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio, ivi incluso il bilancio consolidato intermedio.

Il bilancio intermedio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Seguendo l'impostazione contabile della precedente versione dell'OIC 30 il principio si basa sull'assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l'eventuale svalutazione dell'avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.

Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all'utile semestrale prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questa soluzione ha – tra l'altro – il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell'Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.

Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l'OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.



Legal



Partenariato Pubblico-Privato: la cessione di immobili è soggetta a IVA se inserita in un contratto sinallagmatico

Con la Risposta n. 151/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un tema di particolare interesse per Comuni, concessionari e operatori economici coinvolti in progetti di riqualificazione urbana tramite partenariato pubblico-privato (PPP).

Un Comune prevedeva, nell'ambito di un contratto di concessione sottoscritto con una società di scopo, la cessione gratuita di immobili (aree edificabili, parte di edifici e parcheggi) quale contributo previsto dall'art. 177, comma 6, del D.lgs. 36/2023, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'intervento.

Il Comune chiedeva se tale cessione potesse considerarsi fuori campo IVA per assenza del requisito soggettivo, come spesso accade per operazioni patrimoniali effettuate "iure imperii".

La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia ritiene che l'operazione sia rilevante ai fini IVA, evidenziando che:

- il rapporto tra Comune e concessionario è di natura contrattuale, non autoritativa;
- le cessioni degli immobili sono parte del sinallagma contrattuale del PPP;
- il contratto prevede obblighi reciproci, penali, interessi moratori e clausole risolutive tipiche del diritto privato.

Quindi, anche se formalmente "gratuita", la cessione è una controprestazione nel quadro di un rapporto negoziale, e pertanto rilevante ai fini IVA.

La cessione degli immobili, anche se sotto forma di contributo in natura per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione,

- non sconta l'imposta di registro del 9%;
- è soggetta a IVA, come qualsiasi prestazione a fronte di corrispettivo, anche non monetario.

Suggerimenti per enti pubblici e operatori privati

- Attenzione alla struttura contrattuale: se l'operazione avviene in un contesto pattizio, qual è un'operazione di PPP, il regime fiscale sarà diverso rispetto alle alienazioni puramente istituzionali.
- Valutare ex ante gli effetti IVA per evitare impatti imprevisti sui flussi finanziari e sul piano economico del progetto.

Autostrade per l'Italia sanzionata per 420.000 euro: uso illecito di dati privati per fini disciplinari

Con il provvedimento n. 288 del 21 maggio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 420.000 euro ad Autostrade per l'Italia S.p.A. per aver trattato illecitamente dati personali di una dipendente, utilizzandoli per giustificare due contestazioni disciplinari culminate nel licenziamento.

La vicenda prende avvio da un reclamo presentato dalla lavoratrice, che ha denunciato l'uso, da parte dell'azienda, di screenshot provenienti da Facebook, Messenger e WhatsApp, contenenti conversazioni private e commenti personali. Tali contenuti erano stati trasmessi alla Direzione da colleghi e terzi, ma erano originariamente pubblicati in ambienti digitali chiusi o inviati tramite chat private.

Il Garante ha rilevato che:

- l'azienda ha utilizzato informazioni personali raccolte in modo indiretto senza effettuare un'adeguata valutazione di bilanciamento tra interessi aziendali e diritti della persona (il cosiddetto test di bilanciamento);

- l'utilizzo di comunicazioni avvenute su piattaforme private e di opinioni espresse in contesti non lavorativi ha violato i principi di liceità, minimizzazione e finalità del GDPR;

- anche i messaggi condivisi tramite social network o app di messaggistica rientrano nella sfera della corrispondenza privata, tutelata dall'art. 15 della Costituzione e dalle normative europee.

Il fatto che le informazioni siano "pervenute" all'azienda non giustifica il loro utilizzo, ha precisato l'Autorità. La pubblicazione di contenuti su profili social non ne rende automaticamente lecito il trattamento per scopi disciplinari, specialmente in mancanza di pertinenza rispetto all'idoneità professionale.

Inoltre, il Garante ha escluso che la policy aziendale sui social media possa costituire una base giuridica valida per trattamenti tanto invasivi, sottolineando l'inapplicabilità di presunti consensi impliciti o generici.

Conclusione: Il caso rappresenta un importante richiamo per tutte le aziende a non utilizzare dati personali reperiti da canali digitali senza un'attenta valutazione giuridica e proporzionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.



Trasformazione Digitale e Sostenibilità: La Twin Transition per il ROI Aziendale

Scopri come la Twin Transition (digitalizzazione e sostenibilità) può potenziare il ROI e la competitività della tua azienda. Analisi e opportunità per le imprese italiane.

Trasformazione Digitale e Sostenibilità: La Twin Transition per il ROI Aziendale

L'Unione Europea è impegnata in una duplice missione: raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e consolidare la competitività digitale. Per le aziende, un chiaro orientamento digitale è fondamentale per sfruttare le tecnologie e migliorare le performance. La digitalizzazione, intesa come integrazione progressiva di tecnologie nei processi, è riconosciuta come strumento chiave per analizzare dati, scoprire opportunità, generare vantaggi competitivi e ridurre costi.

La "Twin Transition": Un Binomio Vincente

La "Twin Transition" definisce la combinazione strategica di digitalizzazione e sostenibilità. È una relazione simbiotica tra transizione ecologica e digitale, considerata una priorità politica europea per raggiungere la neutralità climatica tramite l'uso strategico delle tecnologie digitali.

Le tecnologie abilitanti includono:

- Intelligenza Artificiale (AI): Machine learning, computer vision, ragionamento simbolico.
- Internet of Things (IoT): Ecosistema di dispositivi interconnessi per la raccolta e analisi dati.
- Big Data: Volumi di informazioni per decisioni strategiche e ottimizzazione processi.
- Cloud Computing e Infrastrutture Digitali: Fondamenta per gestione, archiviazione e analisi dati, migliorando la capacità decisionale.
- Fabbricazione Additiva: Produzione 3D tramite deposito preciso di materiali.
- Robotica: Automazione di azioni e capacità umane.

Benefici Concreti per la Sostenibilità e le Performance

L'implementazione di queste tecnologie genera risultati sostenibili su più fronti:

- Efficienza energetica e decarbonizzazione: Miglioramento della gestione energetica e transizione verso l'energia pulita.
- Economia circolare e ottimizzazione risorse: Tracciabilità materiali (es. blockchain) e riduzione sprechi (es. Passaporto Digitale di Prodotto).
- Ottimizzazione processi e manutenzione predittiva: I "digital twin" permettono simulazioni e riducono i tempi di inattività.
- Valutazione della sostenibilità basata sui dati: Capacità digitali cruciali per misurare e gestire le performance ambientali.

Sfide e Ostacoli della Twin Transition

Nonostante i benefici, l'implementazione presenta ostacoli significativi:

- Costi elevati e scarsità di risorse: Un impedimento importante, specie per le PMI.
- Resistenza interna e trasformazione organizzativa: Nuovi modelli richiedono profondi cambiamenti organizzativi.
- Mancanza di concettualizzazione chiara: Necessità di definire fattori di successo e attività strutturate.
- Impronta ambientale della digitalizzazione: La transizione digitale consuma risorse e genera rifiuti, creando una potenziale "tensione".
- Rischio di "lamp-posting": Concentrazione solo su problemi "digitalmente risolvibili", trascurando altre sfide ambientali.

Applicazioni Strategiche per Settore

La digitalizzazione trasforma diversi settori:

- Manifatturiero (Industria 4.0): Digital twin ottimizzano produzione, manutenzione predittiva e progettazione.
- Energético: Innovazioni digitali migliorano la gestione delle reti elettriche e contribuiscono alla transizione pulita.
- Costruzioni: ICT per pianificazione strategica e aggiornamenti in tempo reale.
- Smart Cities: Gli "urban digital twin" simulano impatti delle politiche urbane.
- Automobilistico: Modelli digitali dei veicoli per manutenzione predittiva e ottimizzazione del design.

Le tecnologie digitali, integrate con pratiche verdi, accrescono la Corporate Social Responsibility (CSR), con impatti positivi su performance economica, attitudine ambientale e interazioni sociali.

Investire in ICT in Italia: Scenario e Opportunità di ROI

Secondo l'Indagine BEI 2024, le imprese italiane investono il 14% del totale in software e IT. Si concentra sulla sostituzione di macchinari piuttosto che sull'espansione o nuovi prodotti. Sebbene il 56% delle imprese italiane adotti misure di adattamento climatico (superiore alla media UE del 48%), sono meno propense a investire attivamente per ridurre i rischi fisici. Analogamente, mostrano minore propensione a investire in efficientamento energetico rispetto alla media europea. L'innovazione aziendale in Italia è al 25% nel 2024, in calo rispetto all'anno precedente. Quasi tre quarti delle imprese italiane (71%) usano tecnologie digitali, ma sono meno inclini a Big Data/AI e robotica rispetto alla media UE, preferendo le piattaforme digitali. Incertezza futura e costi energetici sono i principali ostacoli agli investimenti. La maggior parte delle imprese finanzia investimenti con risorse interne, con oltre la metà che ricorre anche a finanziamenti esterni.

I Vantaggi Chiave per il ROI dagli Investimenti ICT

Investire in ICT porta a un ROI positivo principalmente attraverso:

- Efficienza operativa e riduzione costi: Manutenzione predittiva (digital twin riducono tempi di inattività), ottimizzazione processi (simulazioni virtuali per evitare errori), gestione risorse (riduzione sovrapposizioni), efficienza energetica (monitoraggio consumi).
 - Accelerazione produzione e innovazione: Prototipazione virtuale (accelerazione dei tempi e test scenari), miglioramento del design (iterazioni virtuali), formazione lavoratori (ambienti sicuri e realistici).
- Gli investimenti in digitalizzazione possono anche generare nuove possibilità di ricavo a lungo termine, specie nel settore delle costruzioni, migliorando la gestione degli edifici e riducendo i costi di manutenzione.

ESG e Tassonomia UE: Facilitatori per il Finanziamento

Gli investitori sono fortemente orientati alla sostenibilità. Una solida performance ESG (Environmental, Social, and Governance) può facilitare l'accesso al credito da fondi sostenibili. Gli investimenti ICT consolidano il posizionamento ESG, anche attraverso l'allineamento con la Tassonomia UE. Il regolamento UE 2020/852 riconosce il contributo sostanziale di diverse attività ICT agli obiettivi ambientali. I Capex associati, se ben pianificati, possono essere allineati alla Tassonomia, dimostrando l'impegno ambientale dell'azienda e rafforzandone la solidità finanziaria agli occhi di banche e finanziatori.

In Conclusione

La digitalizzazione è innegabilmente uno strumento chiave per ridurre consumi energetici e risorse, oltre a ottimizzare il ciclo di vita di prodotti e servizi. L'investimento strategico nelle tecnologie ICT è una leva imprescindibile per il Ritorno sull'Investimento aziendale. Le imprese che sapranno cogliere questa simbiosi tra innovazione digitale, sostenibilità e performance economica non solo mitigheranno i rischi e ridurranno i costi, ma sbloccheranno nuove fonti di valore e competitività, definendo gli standard per un successo duraturo nel panorama economico futuro.

Scadenario

DATA	ADEMPIMENTO	
16 luglio	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	IRPEF Ritenute alla fonte dividendi	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate; partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
21 luglio	IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI Saldo 2024/I acc.to 2025 Proroga Soggetti ISA	Versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP senza maggiorazioni.
	DIRITTO ANNUALE CCIAA 2025 Proroga Soggetti ISA	Versamento diritto camerale 2025, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%
25 luglio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile/trimestrale	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
30 luglio	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA Saldo 2024 / I acconto 2025 Maggiorazione 0,4% (senza proroga)	Versamento saldo 2024 e 1° acconto 2025 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti Ires - Irap con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
31 luglio	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA Saldo 2024 / I acconto 2025 Bilancio appr.to giu-25 (senza proroga)	Versamento saldo 2024 e 1° acconto 2025 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti Ires – Irap che hanno approvato il bilancio nel termine lungo di 180gg o non l'hanno ancora approvato entro lo stesso termine, senza maggiorazione.
	IVA TR II trim 2025	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al II trimestre 2025.
	PROVVIGIONI II trim 2025	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.



Going all in now, to get the best out of tomorrow.

Disclaimer

Baker Tilly Italy is a member of Baker Tilly International Ltd.'s network. Each member firm of Baker Tilly Italy and Baker Tilly International are separate and independent legal entities. Services are provided by individual member firms and not by BTI who accept no responsibility or liability for the advice, actions or inactions of member firms. No one member firm of either Baker Tilly Italy or BTI accepts responsibility or liability for the advice, actions or inactions on the part of any individual member firm or firms.



www.bakertilly.it

Now, for tomorrow



An independent member of
bakertilly
INTERNATIONAL